

COMUNE DI SESTOLA

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

Articolo 1 - Graduatoria della tassa e classificazione del territorio comunale	2
Articolo 2 - Riduzioni e maggiorazioni.....	2
Articolo 3 - Esenzioni	3
Articolo 4 - Limiti delle occupazioni.....	4
Articolo 5 - Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione.....	4
Articolo 6 - Concessioni ed autorizzazioni	5
Articolo 7 - Richiesta di occupazione.....	5
Articolo 8 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione	6
Articolo 9 - Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione	7
Articolo 10 - Deposito cauzionale.....	8
Articolo 11 - Titolare della concessione.....	8
Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione	8

Articolo 13 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione.....	8
Articolo 14 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.....	9
Articolo 15 - Esposizione di merce.....	10
Articolo 16 - Esecuzione di lavori e di opere.....	10
Articolo 17 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico.....	10
Articolo 18 - Occupazioni con tende e tendoni	11
Articolo 19 - Obblighi del concessionario.....	11
Articolo 20 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni	11
Articolo 21 – Ambito di applicazione della tassa e finalità del regolamento	11
Articolo 22 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento	11
Articolo 23 - Sanzione della rimozione delle strutture	12
Articolo 24 - Ripristino dello stato dei luoghi	12
Articolo 25 - Rinvio ad altre disposizioni	12

Articolo 1 - Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree sono classificati in 3 categorie come da allegato prospetto.
3. Le categorie di cui al comma 2 potranno essere variate con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, sentiti gli uffici competenti.

Articolo 2 -Riduzioni e maggiorazioni

1. Le tariffe ordinarie sono ridotte:
 - a) al 50% nei casi di occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia (art.45, comma 6 bis, DLgs 507/93);
 - b) del 50% nei casi di occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni (art. 45, comma 1, DLgs 507/93),
 - c) del 33% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.(art. 45, comma 2 lett c D.Lgs 507/93)

- d) del 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti. (art. 45, comma 5 D.Lgs 507/93);
 - e) del 70% per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende.(art. 45, comma 3 D.Lgs 507/93);
 - f) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.(art. 45, comma 5 D.Lgs 507/93) **se** non già assoggettate alla riduzione del 50% per le occupazioni superiori ai 30 giorni;
 - g) dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.(art. 45, comma 5 D.Lgs 507/93);
 - h) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive; (art.45, comma 7, D.Lgs 507/93)
 - i) al 50% nei casi di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali il comune dispone la riscossione mediante convenzione (art. 45, comma 8, DLgs 507/93);
 - j) del 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune
 - k) del 10% per le aree assoggettate dal Comune a canoni di concessione non ricognitori.
4. Le tariffe ordinarie sono maggiorate del 50% nei casi di:
- a) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4, DLgs 507/93).
 - b) Occupazioni realizzate per periodi non superiori a 2 giorni;

Articolo 3 - Esenzioni

1. Oltre a quelle previste ai sensi di legge sono altresì esenti le seguenti occupazioni:
- a. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - b. occupazioni con passi carrabili ed in genere con accessi carrabili e pedonali eccetto passi e accessi carrabili per i quali venga richiesto apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante;
 - c. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - d. le occupazioni per la promozione di manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - e. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - f. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi;
 - g. le occupazioni temporanee, anche a carattere commerciale, di suolo pubblico poste in essere per le finalità di cui ai periodi successivi del presente punto, qualora

siano poste in essere nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo, con delibera della giunta comunale. Può essere concessa l'esenzione dal pagamento alle occupazioni temporanee nell'ambito di manifestazioni o eventi finalizzati al conseguimento anche indiretto: delle finalità istituzionali dell'Ente; di finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, d'istruzione e di formazione, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica d'interesse sociale, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni.

h. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle ONLUS di durata non superiore a otto ore.

2. Alle concessioni di aree ed di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte del Comune in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, è applicata la normativa relativa ai canoni ricognitori.

3. Le esenzioni di cui al precedente comma 1, relative all'occupazione di tipo permanente realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi ovvero realizzate a passi carrabili ed ad accessi è estesa retroattivamente anche a tutti gli anni pregressi durante i quali non sia stata applicata la relativa tassa.

Articolo 4 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento.

2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà dello loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il traffico pedonale.

Articolo 5 - Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Il concessionario deve, inoltre, collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla sua pulizia.
4. Le occupazioni esistenti nel centro storico e nelle aree di particolare interesse turistico/culturale, dovranno essere effettuate in modo tale da non deturpare il decoro e l'immagine dei luoghi (da approfondire);
5. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
6. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Articolo 6 - Concessioni ed autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento, su richiesta dell'interessato. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione o autorizzazione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.
2. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada.
3. La concessione o autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune di Sestola; le domande devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio protocollo del Comune, apposita modulistica è a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio Competente .
2. La domanda deve contenere: a)l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di P.Iva qualora lo stesso ne sia in possesso; b)l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede

di occupare e la sua misura; c)l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; d)la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento; e)la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda secondo le istruzioni dei Responsabili degli Uffici competenti.

4. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

5. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

6. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

7. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

8. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

9. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

Articolo 8 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione o autorizzazione

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche ~~e~~ deve essere indirizzata al Sindaco, è presentata al Comune di Sestola Ufficio Protocollo il quale provvederà all'assegnazione agli Uffici competenti per l'istruttoria e la definizione delle stesse entro i termini di cui all'art. 9 commi 8 e 9.

2 - L'atto autorizzativo potrà essere rilasciato esclusivamente successivamente all'atto di presentazione da parte del richiedente della ricevuta di pagamento della tassa dovuta.

Articolo 9 - Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione

- 1 .L'Ufficio competente ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri settori comunali interessati. Per le occupazioni permanenti è necessario l'atto di indirizzo della Giunta Comunale.
2. In base ai risultati della istruttoria, il competente ufficio rilascia o nega la concessione.
3. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso fornito dall'Ufficio LLPP, anche a titolo cauzionale. Il suddetto atto deve inoltre menzionare l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, da parte del concessionario di presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di quella ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
4. L'ufficio competente che rilascia formalmente l'atto di concessione o autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
5. Copia della concessione o autorizzazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio LLPP contestualmente al rilascio.
6. La concessione viene sempre accordata: a)a termine, per la durata massima di anni 29; b)senza pregiudizio dei diritti di terzi; c)con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d)con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 10 - Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi: a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio e al patrimonio comunale; c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

Articolo 11 - Titolare della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa pagata.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al settore competente almeno tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Articolo 13 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti

motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi su segnalazione del Servizio Comunale che ha revocato la concessione di occupazione. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.

6. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora: a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali; b) per mancato pagamento della tassa; c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione; e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

7. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, nè esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 14 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le assegnazioni dei posteggi nel mercato settimanale in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate dall'Ufficio di Polizia Municipale a mezzo di propri agenti, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la quietanza del pagamento della tassa, da effettuarsi con il versamento diretto equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Articolo 15 - Esposizione di merce

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione o autorizzazione comunale.

Articolo 16 - Esecuzione di lavori e di opere

Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 17 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
3. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si determina secondo i criteri previsti dalla Legge per la determinazione forfetaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. L'importo annuale della tassa è commisurato al numero complessivo delle utenze del servizio, per la misura unitaria di tariffa; in ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a Euro 516,45.
5. La tariffa unitaria è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.
6. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente; la denuncia deve essere presentata entro il 30 aprile, qualora si siano verificate variazioni del numero delle utenze precedentemente dichiarate.
7. Il canone può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, oppure il contribuente può effettuare il versamento in 3 rate di uguale importo, aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre di ciascun anno.

Articolo 18 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.
3. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 20 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

1. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 21 – Ambito di applicazione della tassa e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione, esclusivamente nell'ambito del presente Regolamento, si definisce come "concessione" l'occupazione di tipo permanente e "autorizzazione" l'occupazione di tipo temporaneo così come definite nel successivo comma 5.

5. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 22 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per quelle indicate al successivo 2º comma, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal D.Lgs 15/11/93 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le violazioni riguardano:

- a. l'omessa presentazione della denuncia di occupazione per la quale si applica dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta con un minimo di € 50.00;
- b. l'infedele denuncia per la quale si applica la sanzione del 50 per cento della maggiore tassa dovuta. Nel caso in cui l'errore o l'omissione attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione pecuniaria da € 50.00 ad € 250.00

Art. 23 - Sanzione della rimozione delle strutture

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, applicata con apposita ordinanza, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine di rimozione

3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 24 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 25 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia stabilite dal D.Lgs 15/11/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le singole fattispecie che trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.